



20 FEBBRAIO 2019

Internet fra democrazia e diritti
costituzionali. Contributo al dibattito
sull'educazione alla cittadinanza
digitale

di Davide De Lungo

Cultore della materia in Diritto costituzionale
LUISS Guido Carli – Roma

Internet fra democrazia e diritti costituzionali. Contributo al dibattito sull'educazione alla cittadinanza digitale *

di Davide De Lungo

Cultore della materia in Diritto costituzionale
LUISS Guido Carli – Roma

Sommario: 1. Introduzione; 2. Internet e fenomeno giuridico: cenni; 3. Internet e diritto costituzionale; 3.1. Segue: Internet e diritti costituzionali; 3.2. Segue: Internet e assetto democratico della forma di Stato; 4. Conclusioni

1. Introduzione

Se si guarda ai temi all'ordine del giorno nel dibattito politico, non sfugge come una significativa attenzione si sia concentrata sull'opportunità di rafforzare l'insegnamento della Costituzione nelle scuole, quale approccio formativo d'elezione per promuovere la cittadinanza attiva, specie alla luce dei nuovi strumenti digitali¹.

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Limitandosi alle proposte di legge depositate nella Legislatura in corso, al momento in cui si licenzia il presente lavoro, possono citarsi: A.C. [1480](#), a prima firma dell'On. Roberto Pella (FI), dal titolo «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva e dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria»; A.C. [1464](#), a prima firma dell'On. Romina Mura (PD), dal titolo «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e altre disposizioni concernenti il potenziamento e la valorizzazione dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione»; l'A.C. [1425](#), a prima firma dell'On. Mariastella Gelmini (FI), dal titolo «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva nonché disposizioni per lo sviluppo delle competenze digitali e la formazione degli studenti all'uso consapevole degli strumenti telematici e tecnologici»; l'A.C. [1166](#), a prima firma dell'On. Gabriele Toccafondi (Misto, Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica), dal titolo «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza e alla Costituzione nella scuola primaria e secondaria»; l'A.C. [988](#), a prima firma dell'On. Alessandro Battilocchio (FI), dal titolo «Modifica al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, in materia di introduzione dell'insegnamento della materia "Costituzione e cittadinanza europea" nelle scuole di ogni ordine e grado»; l'A.C. [916](#), a prima firma dell'On. Fabiana Dadone (M5S), dal titolo «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza responsabile e alla Costituzione nella scuola primaria e secondaria»; l'A.C. [734](#), a prima firma dell'On. Mariastella Gelmini (FI), dal titolo «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva, anche nell'uso degli strumenti informatici, disposizioni concernenti la valutazione del comportamento degli studenti e divieto di utilizzazione di telefoni mobili e dispositivi di comunicazione elettronica nelle scuole»; l'A.S. [863](#), a prima firma della Sen. Simona Flavia Malpezzi (PD), dal titolo «Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di cittadinanza e Costituzione»; l'A.S. [610](#), a prima firma della Sen. Barbara Floridia (M5S), dal titolo «Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta»; l'A.S. [303](#), a prima firma della Sen. Paola Boldrini (PD), dal titolo «Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria»; l'A.S. [233](#), a prima firma della Sen. Nadia Ginetti (PD), dal titolo «Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,

Alcune settimane fa, il Ministro Bussetti, anticipando le linee fondamentali della sua (futura) riforma della scuola, ha dichiarato non solo che verrà rilanciata l'obbligatorietà dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», ma pure che le relative conoscenze saranno oggetto di verifica nella prova orale dell'esame di maturità.

Gli intendimenti del Ministro rappresentano solo l'ultima, in ordine di tempo, di una lunga serie di conferme, provenienti da forze politiche di diverso colore, circa la centralità e la perdurante attualità dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», introdotto nel 2008 in via sperimentale dal c.d. "decreto Gelmini"².

L'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017, adottato dal Governo Gentiloni, richiamando espressamente il decreto-legge del 2008, ha stabilito che le attività svolte nell'ambito di tale insegnamento sono oggetto di valutazione. Il successivo documento «Indicazioni nazionali e nuovi scenari» del 22 febbraio 2018, predisposto dal «Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione», approfondendo tale spunto, ha stabilito la necessità di dare maggiore rilievo al tema della cittadinanza, che dovrà essere il punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curriculum della scuola e che incidono in misura determinante sulla progettazione e pianificazione dell'offerta formativa.

E se andiamo ancora più indietro nel tempo, la necessità di porre al centro del progetto formativo dei ragazzi l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione trova ampio risalto anche nelle «Indicazioni nazionali» del 16 novembre 2012, adottate dal Governo Monti.

Anche a livello internazionale, peraltro, i valori della cittadinanza attiva sono guardati come un ambito decisivo, rispetto al quale la scuola è un laboratorio formativo essenziale. La costruzione di una cittadinanza globale rientra infatti negli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, e in particolare nell'Obiettivo 4³. L'istruzione – secondo quanto vi si riporta – può contribuire in maniera

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea".

² Cioè, più propriamente, dal decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni in legge n. 169 del 2008. Centrale, ai nostri fini, è la previsione recata dall'art. 1: «a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

³ Intitolato «fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti».

determinante rispetto a tutti gli obiettivi enunciati nell'Agenda, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. Le istituzioni scolastiche sono chiamate, quindi, a organizzare il curriculum e le proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della cittadinanza.

In filigrana rispetto al dibattito, e messi in disparte i fattori contingenti legati fisiologicamente alle ragioni di posizionamento politico, emerge un'idea di fondo piuttosto nitida: quella del valore “pedagogico” della Costituzione⁴; valore che si presta ad essere proiettato anche nell'*ἀγορά* digitale, intesa come nuova frontiera di esercizio dei diritti e delle libertà garantiti dalla Carta. È proprio la spiccata attenzione verso la dimensione digitale della cittadinanza a qualificare, in termini innovativi, il dibattito attuale, rispetto a quello del passato anche recente⁵.

In questa prospettiva, nelle pagine che seguono, si cercherà di individuare i nessi, davvero fitti, che legano internet al diritto costituzionale, esplorando le opportunità e i rischi che gli strumenti telematici portano con sé, all'interno degli assetti e delle garanzie prefigurate dalla Costituzione. Tali connessioni, chiamando in gioco molti dei principi caratterizzanti dell'ordinamento italiano, paiono rendere ragione, in definitiva, del senso di eventuali strategie formative che le assumano a fulcro.

2. Internet e fenomeno giuridico: cenni

Appare difficile negare che internet, quale fenomeno globale e trasversale, dischiuda al giurista prospettive d'analisi e problemi non minori di quelli posti ai cultori di altre discipline, umanistiche e scientifiche.

La grande rivoluzione indotta da internet nell'esistenza quotidiana di ognuno di noi rappresenta non solo il “movente” di un'ampia serie d'interventi normativi, ma anche un punto di osservazione privilegiato per analizzare da vicino le dinamiche sociali, economiche e politiche che portano alla creazione del diritto, inteso quale “sovrastuttura”⁶.

⁴ Sul tema del valore pedagogico della Costituzione la letteratura è ormai molto ampia, e si alimenta dei contributi di diverse discipline. Possono qui citarsi, limitandosi a frammentari richiami, F.P. CALVARUSO, *Costituzione ed appartenenza Un connubio pedagogico*, in *Nuova Secondaria Ricerca*, n. 2, ottobre 2013, 62 ss.; L. LE PIANE, *Cittadinanza e Costituzione un'esperienza da sviluppare*, in *Nuova Secondaria Ricerca*, n. 2, ottobre 2014, 28 ss.; P. PISICCHIO, *Alle origini della Costituzione. D'Eufemia e la pedagogia democratica*, Historica Edizioni, Cesena, 2018. Ma già, prima, significativamente, si vedano le intuizioni di A. C. JEMOLO, *Che cos'è la Costituzione*, in *Guida alla Costituente*, Roma 1946.

⁵ Tendenza che interseca molti dei documenti citati nel corpo del testo, e ritorna come un *leitmotiv* all'interno delle proposte di legge presentate in questa Legislatura: per una caratterizzazione piuttosto forte, si veda in particolare il già richiamato A.C. [1425](#), a prima firma dell'On. Mariastella Gelmini (FI).

⁶ L'impiego del lessico marxiano evoca il carattere “derivato” del fenomeno giuridico rispetto ai sistemi di valore che si sviluppano e affermano nella sfera politica, economica, sociale e familiare della comunità. Su tale carattere ha lungamente indagato la sociologia del diritto: cfr. fra molti R. TREVES, *Sociologia del diritto. Origini, ricerche e problemi*,

Capita spesso, infatti, di guardare all'ordinamento giuridico come una sorta di monolite, frutto dell'alluvionale sedimentazione di norme, stratificatesi nel corso immemore del tempo. Ma ci sono momenti in cui la formazione del diritto – continuando a prendere a prestito categorie della geologia – non è effusiva, ma esplosiva: una gran mole di norme, del tutto inedite, si crea in un ristretto arco di tempo.

L'introduzione e la diffusione di internet su scala planetaria hanno determinato proprio uno di questi momenti "esplosivi". E tale aspetto non stupisce, richiamando infatti quella che, nel corso della storia, è una sorta di regolarità che governa i rapporti fra tecnologia, diritti e diritto. Se, infatti, si guarda indietro alle principali rivoluzioni tecnologiche e industriali, emerge un nesso di questo tipo: la tecnologia apre nuovi scenari, opportunità, rivendicazioni e rischi; la comunità reclama il riconoscimento di nuovi diritti, doveri e forme di protezione; il diritto, in termini più o meno lunghi, risponde, e, a valle di un bilanciamento fra interessi operato in sede politica, seleziona le pretese cui dare riconoscimento, vieta gli esiti ritenuti più pericolosi, cristallizza un sistema di regole.

Quella che possiamo chiamare la rivoluzione di internet è alla terza fase: internet ha ormai impattato sulle nostre realtà e ha aperto vastissimi scenari per rivendicazioni e richieste di tutela. *In fieri* è invece la terza fase di creazione del diritto, che ovviamente sconta difficoltà molto significative. Basta citarne alcune.

La prima, è che il diritto ha la sua dimensione ideale nello Stato nazionale: ancora oggi, è al livello dello Stato nazionale che è più agevole programmare strategie d'azione per governare i fenomeni e assicurare l'effettività e il rispetto delle norme. Tuttavia, internet per definizione è un fenomeno che si sviluppa sul piano globale, e richiede dunque agli Stati di agire di concerto, rinunciando così a porzioni di sovranità o subendo limitazioni dei propri interessi nazionali.

La seconda è che internet è in rapida evoluzione, e il diritto difficilmente è in grado di rispondere in tempo reale.

Un terzo aspetto critico è che la regolazione di internet richiede il forte apporto dei tecnici, o profondi apporti di autoregolazione dei soggetti interessati, il che rende in alcuni casi molto difficile per le istituzioni politiche intervenire in materia⁷.

Einaudi, Torino, 2002; V. FERRARI, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Laterza, Bari, 2004; A. FEBBRAJO, *Sociologia del diritto. Concetti e problemi*, Il Mulino, Bologna, 2009; A. COTTINO, *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli, Bologna, 2016.

⁷ Le problematiche sommariamente accennate nel testo trovano ampio sviluppo nella riflessione scientifica. Di particolare rilievo gli scritti raccolti nel volume AA.VV., *Costituzionalismo e globalizzazione, Atti del XXVII Convegno annuale. Salerno, 22-24 novembre 2012*, Jovene, Napoli, 2014, fra i quali possono vedersi: G. AMATO, *Il costituzionalismo oltre i confini dello Stato*, 3 ss.; P. CARETTI, *Globalizzazione e diritti fondamentali*, 11 ss.; P. COSTANZO, *Il fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo*, 43 ss.; S. NICCOLAI, *La globalizzazione come ampliamento del ruolo della giurisdizione: un falso mito?*, 103 ss.; C. PINELLI, *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, 131 ss.; G. SILVESTRI, *Costituzionalismo e crisi dello Stato-nazione. Le garanzie possibili nello spazio globalizzato*, 143 ss. Spunti di riflessione anche in M.R. FERRARESE,

3. Internet e diritto costituzionale

Il fenomeno internet interroga in maniera significativa i cultori di tutti i rami del diritto. A ciò non fa eccezione il diritto costituzionale, sottoposto a pressioni davvero formidabili. Questo per due ordini di ragioni, se si vuole intuitive: da un lato, perché il diritto costituzionale è il diritto dei diritti e delle libertà fondamentali; dall'altro lato, perché il diritto costituzionale è il diritto che disciplina il rapporto fra governanti e governati, fra popolo e istituzioni. Entrambi questi versanti sono incisi in modo significativo dall'avvento di internet; su di essi merita soffermare partitamente l'attenzione.

3.1. Segue: Internet e diritti costituzionali

Come si diceva, il diritto costituzionale è il diritto dei diritti e delle libertà fondamentali.

Innanzitutto, Internet offre forme, modalità e spazi di esercizio e sviluppo inediti per molti diritti tradizionali, già consacrati in tutte le carte costituzionali occidentali: si pensi alla libertà di manifestazione del pensiero, di informazione, di associazione, di riunione, alla libertà d'iniziativa economica, al diritto al lavoro, al diritto all'istruzione.

Ma internet, grazie agli scenari e opportunità che dischiude, offre potenzialità, suscita rivendicazioni e bisogni di tutela inediti, che si traducono nella domanda (spesso recepita negli ordinamenti) anche di diritti nuovi: la privacy, il diritto all'oblio, la *cyber security* ecc..

A questa tendenza espansiva delle potenzialità, corrisponde chiaramente una altrettanto ampia dilatazione delle minacce, anch'esse inedite, tanto per i diritti tradizionali quanto per quelli nuovi: la circolazione di dati può aumentare la capacità di profilare i soggetti fin nelle loro più intime abitudini; crescono i rischi per la violazione della proprietà e del diritto d'autore; proliferano le varie forme di *cyber crime*⁸.

Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Il Mulino, Bologna, 2000; ID., *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Laterza, Roma-Bari, 2006; in C. AMATO-G. PONZANELLI (a cura di), *Global Law v. Local Law. Problemi della globalizzazione giuridica. XVII Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto comparato*, Brescia, 12-14 maggio 2005, Giappichelli, Torino, 2006; R. BROWNSWORD – E. SCOTFORD – K. YEUNG (a cura di), *The Oxford Handbook on the Law and Regulation of Technology*, Oxford University Press, New York, 2017. Piace ricordare l'acuta osservazione di N. IRTI, *Il diritto nell'età della tecnica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, 19: «il diritto, vissuto per lunghi secoli entro i confini degli Stati, si trova stupito e smarrito» di fronte a una «tecno-economia» che «presenta un carattere, che è inatteso e nuovissimo nella storia dell'uomo. Potrebbe chiamarsi la spazialità, il suo espandersi e dilagare senza alcun termine, la sua s-confinatezza. La rete telematica, priva di luoghi e di ancoraggi geografici, ne è il simbolo più sicuro e compiuto. Mentre la potenza politico-giuridica si tiene ancora entro la confinatezza, e parla e agisce nel linguaggio della territorialità, la tecno-economia distende sul globo il proprio spazio».

⁸ La costante dialettica fra espansione delle potenzialità espressive dei diritti e delle libertà tramite la rete da un lato, e moltiplicazione delle minacce dall'altro, è analizzata in modo organico in numerosi contributi, fra i quali: S. RODOTÀ, *Una Costituzione per internet?*, in *Pol. Dir.*, n. 3/2010, 337 ss.; T. E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011; P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in *Consulta OnLine*, 2013; T. E. FROSINI, *Libertà, Egalità, Internet*, ES, Napoli, 2015; ID – O. POLLICINO – E. APA – M. BASSINI, *Diritti e libertà in internet*, Mondadori, Milano, 2017. Restano fondamentali, ovviamente, i lavori e le riflessioni

Rispetto al tema di internet, sembra a chi scrive preferibile per il giurista mantenere un approccio piuttosto laico, che rifugga allo stesso modo sia le prospettive forzatamente ireniche, che quelle polemiche per partito preso. La rete si presenta come uno strumento “neutro”, denso di virtualità inedite e praticamente sterminate, la cui natura non è intrinsecamente buona o cattiva, ma che può essere orientata a seconda dell’uso che se ne faccia. Spetta al decisore politico, attraverso il diritto, orientare internet verso gli usi più virtuosi, scongiurandone per quanto possibile gli usi distorsivi. In ciò un significativo apporto può essere dato però anche dai soggetti interessati: poche comunità, come quella degli utenti di internet, hanno una struttura altrettanto orizzontale e poliarchica, che consente un certo ruolo per fenomeni di autoregolazione⁹.

Se declinato giuridicamente nel modo adeguato, e impiegato in modo consapevole e responsabile a livello individuale, lo strumento internet può davvero rappresentare un preziosissimo ausilio per catalizzare alcuni dei più importanti principi sanciti dalla Costituzione italiana¹⁰.

Innanzitutto, internet reca in sé una forte istanza egualitaria. La relativa facilità d’accesso e i costi contenuti rendono lo strumento fruibile a tutte le tipologie di utente, a prescindere da cittadinanza, *status* sociale, livello d’istruzione. In questa prospettiva, internet può guardarsi come uno dei principali veicoli per l’esercizio dei diritti e la diffusione di opportunità di vita, e cioè come uno dei principali strumenti per assicurare l’uguaglianza sostanziale sancita dall’art. 3, comma 2, Cost.

In secondo luogo, internet consente forme nuove di esercizio dell’attività d’iniziativa economica, del lavoro, nonché di formazione ed espressione sia culturale che artistica. Da questa prospettiva, quindi, internet è un nuovo canale attraverso cui ciascuno può contribuire al progresso materiale e spirituale della società, evocato dall’art. 4 Cost.

In terzo luogo, internet ha enormemente dilatato i confini dello spazio pubblico, facilitando l’accesso dei cittadini ai temi e i problemi di interesse generale¹¹. La stessa relazione fra cittadino, potere pubblico e problemi di interesse generale è cambiata: la dialettica è ora contraddistinta, per molti aspetti, sia da una maggiore interattività, intesa come possibilità per il cittadino di interloquire con il potere e influenzare

prodotte, durante la XVII Legislatura, dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet presieduta da Stefano Rodotà, i quali hanno trovato sugello nella Dichiarazione dei diritti di internet. Nella letteratura straniera è ormai piuttosto radicata la nozione di *digital constitutionalism*: fra i più recenti contributi in argomento si vedano almeno E. CELESTE, *Digital Constitutionalism: Mapping the Constitutional Response to Digital Technology's Challenges*, in *HIIG Discussion Paper Series*, n. 2/2018, 1 ss.; D. REDEKER – L. GILL – U. GASSER, *Towards digital constitutionalism? Mapping attempts to craft an Internet Bill of Rights*, in *International Communication Gazette*, n. 80/4, 2018, 302 ss.

⁹ Sul carattere poliarchico o addirittura anarchico della rete, oltre agli scritti citati nelle note precedenti, possono trovarsi utili spunti anche in J.L. JENSEN, *Public Spheres on the Internet: Anarchic or Government-Sponsored – A Comparison*, in *Scandinavian Political Studies*, Vol. 26 – No. 4, 2003, 349 ss.

¹⁰ Cfr. sul tema il già citato T.E. FROSINI – O. POLLICINO – E. APA – M. BASSINI, *Diritti e libertà in internet*, cit., *passim*.

¹¹ Sul punto, cfr. in particolare T. E. FROSINI, *Libertà*, cit.,

(almeno sulla carta) i processi decisionali; sia da una maggiore disintermediazione, intesa come immediatezza del rapporto fra cittadini e istituzioni, tendenzialmente privo di “diaframmi” e filtri¹². Questi aspetti valorizzano senz’altro i principi costituzionali di partecipazione, sussidiarietà e democrazia, sanciti dagli artt. 1 e 118 della Costituzione, e immanenti in tutta la Carta.

Se uniamo con un ideale filo rosso tutti i punti, emerge che nel complesso internet è uno strumento di formazione, espressione e realizzazione “a tutto tondo” della personalità umana. Quello personalista, sancita dall’art. 2 Cost., è “il principio dei principi” della nostra Carta. Il rilievo e il centralismo della persona umana sono il perno su cui regge tutta quella che possiamo chiamare l’impalcatura assiologica e valoriale della Costituzione.

3.2. Segue: Internet e assetto democratico della forma di Stato

Il discorso sulla partecipazione, la sussidiarietà e la democrazia – cui si è accennato poc’anzi – conduce poi al secondo motivo per il quale il diritto costituzionale è un settore del diritto fortemente inciso dalla rivoluzione di internet. Il diritto costituzionale, infatti, è anche il diritto che disciplina il rapporto fra governanti e governati, fra popolo e istituzioni.

Da questo punto di vista, internet ha avuto un impatto estremamente significativo sulla dialettica fra individuo e potere, sotto molteplici profili.

Anzitutto, la rete consente potenzialmente di colmare l’asimmetria informativa fra governanti e governati, e mette così in condizione il cittadino di valutare in modo più consapevole le questioni di interesse generale e le soluzioni adottate dalle istituzioni.

In secondo luogo, grazie all’interattività e alla disintermediazione, internet facilita un’interlocuzione più immediata fra cittadino e potere, consentendo così di integrare sul tronco tradizionale della democrazia rappresentativa anche nuovi e inediti strumenti di democrazia diretta.

Ancora, la rete giova al pluralismo e alla circolazione del dissenso: internet funge da arena in cui i movimenti e i gruppi minoritari possono esprimersi, così sdrammatizzando le difficoltà finanziarie e logistiche collegate alla ricerca della visibilità su altri mezzi comunicativi.

Infine, internet connette il mondo, abbatte le barriere e permette il confronto. Appare qui pertinente una citazione di George Orwell: «le masse non si ribellano mai in maniera [spontanea](#), e non si ribellano perché sono oppresse. In [realtà](#), fino a quando non si consente loro di poter [fare](#) confronti, non acquisiscono neanche [coscienza](#) di [essere](#) oppresse»¹³.

¹² Su questi temi, fra i lavori più recenti può ricordarsi A. STERPA, *Come tenere insieme la 'disintermediazione' istituzionale e la rappresentanza della Nazione?*, in *Federalismi.it*, n. 24/2018,

¹³ La citazione, notissima, è tratta da G. ORWELL, 1984, Mondadori Milano, 2002, 145.

Inquadrato in questa prospettiva, appare come il regime politico in cui idealmente internet si iscrive è quello democratico. E anzi, fra democrazia e internet può dirsi che sussista una relazione biunivoca: l'uno è, al contempo, causa, effetto e fattore di catalizzazione dell'altro¹⁴.

Internet consente infatti di incidere in senso positivo su molti dei fattori attraverso cui passa la qualità e il rendimento dei regimi democratici: a) il tasso di partecipazione; b) l'effettività della regola in base alla quale là dove risiede l'effettivo potere decisionale, lì deve ricadere la responsabilità politica: tale effettività passa per la decodificabilità e chiarezza dei processi decisionali, i quali a loro volta presuppongono consapevolezza dei cittadini e trasparenza del *decision making*; c) il pluralismo e l'espressione del dissenso: internet per natura possiede una vocazione libertaria e oppositiva rispetto ai processi di cristallizzazione dei rapporti di forza, di concentrazione del potere, di formazione delle linee di pensiero c.d. *mainstream*; d) l'esercizio dei diritti e delle libertà, che costituiscono il sale e la cartina di tornasole della democrazia¹⁵. Tuttavia, occorre essere ben consapevoli del fatto che il parallelismo fra internet e democrazia esiste anche sul versante "patologico". Parafrasando Carl Schmitt, internet, come la democrazia, reca in sé il gene per la propria distruzione: messi assieme, ognuno può costituire lo strumento per minacciare l'altro¹⁶. Mi limito ad esporre solo gli aspetti più evidenti.

Per cominciare, si è detto che internet da un lato reca in sé una forte istanza egualitaria, essendo più o meno liberamente accessibile a tutti; dall'altro lato disintermedia e facilita il rapporto fra individuo e potere. Ebbene: la storiografia e la sociologia hanno più volte posto l'attenzione sul fatto che il livellamento delle identità e i processi di massificazione della società costituiscono il primo passo per l'affermazione di regimi autoritari o totalitari: a fronte di una società omogeneizzata il potere ha miglior gioco nella creazione del pensiero unico e nella conseguente cristallizzazione della propria posizione egemonica. Ancora, la disintermediazione fra potere e individuo è bidirezionale: quindi, come per il cittadino è più facile interloquire con il potere, allo stesso modo per il potere è più facile raggiungere il cittadino, con tecniche più o meno suggestive e suadenti di creazione del consenso, di mobilitazione, di

¹⁴ Sulle "potenzialità democratiche" di internet, la riflessione politologica, sociologica e giuridica si interroga da tempo: possono vedersi, ad esempio, P. LEVY, *Cyberdemocrazia. Saggio di filosofia politica*, Mimesis, Milano, 2008; D. FISICHELLA, *Lineamenti di scienza politica*, Carocci, Roma, 2011; E.G. CARAYANNIS – D.F.J. CAMPBELL – M. P. EFTHYMIPOULOS, *Cyber-Development, Cyber-Democracy and Cyber-Defense*, Springer, New York, 2014.

¹⁵ Sui criteri di valutazione del rendimento delle democrazie cfr. gli studi di D. FISICHELLA, *Lineamenti*, cit., 359 ss.

¹⁶ Il riferimento è a C. SCHMITT, *Legalità e legittimità* (1932), Il Mulino, Bologna, 2018, 123: «ritengo che ogni costituzione conosca principi fondamentali che appartengono all'immodificabile. [...] Allorché una costituzione prevede la possibilità di revisioni costituzionali non per questo intende fornire un metodo legale per la destituzione della sua propria legalità ed ancor meno il mezzo legittimo per la distruzione della propria legittimità». Il passaggio, come noto, è declinato dallo stesso autore in senso critico verso la Repubblica di Weimar, i cui congegni democratici, nella loro neutralità, consentirono la conquista legale del potere al nazionalsocialismo, che vi pose fine.

guida dell'*opinion making*¹⁷. Sul punto, mi sembra del tutto attuale una considerazione fatta a suo tempo da Tocqueville: nell'età dell'individualismo, le minacce del potere non vengono dai vecchi strumenti di oppressione del tiranno, ma dalla loro capacità di insinuarsi nelle sfere più intime della vita dei singoli cittadini, provvedendo alla sicurezza e ai bisogni individuali, e così piano piano estromettendoli dalla cura della sfera pubblica¹⁸.

In secondo luogo, si alludeva al fatto che internet offre gli strumenti per integrare la tradizionale democrazia rappresentativa con forme e istituti tipici della democrazia diretta. Sennonchè, sia a livello politologico che giuridico, si è evidenziato come la democrazia diretta, che si risolve nell'interrogare direttamente i consociati circa una specifica *issue*, ponendoli di fronte a una scelta fra il sì e il no, solo in apparenza dà vita a una relazione disintermediata. Infatti, tanto il confezionamento della questione sulla quale il popolo è chiamato a pronunciarsi, sia la definizione della rosa di opzioni entro cui questo può scegliere, richiedono sempre e comunque l'attivazione di *elites* politiche, economiche o sociali interessate e tecnicamente preparate, che possono pilotare i flussi di consenso e le opinioni entro canali da essi stessi pre-impostati¹⁹.

Il costante ricorso alla democrazia diretta, configurando una sorta di costante ricorso al popolo sovrano, si espone poi ad impieghi demagogici, plebiscitari, leaderistici e irrazionalistici, difficilmente presidabili dagli strumenti più ponderati del diritto. Questa sorta di riedizione della *provocatio ad populum* può essere

¹⁷ Su questi aspetti, cfr. D. FISICHELLA, *Lineamenti*, cit., 189 ss. e 394 ss.: «in generale, la massificazione configura una situazione di disponibilità della gente agli stimoli in partenza dai centri di emissione dei messaggi, e quindi da chi li detiene [...] Coloro che selezionano le informazioni [...] diventano i gestori del dominio simbolico delle masse. Basta accrescere certe dosi di immagini o di notizie, e ridurne altre. Le risposte della gente ai quesiti ricevuti attraverso gli strumenti teletronici non possono che risentire delle tecniche nutritive». All'opera si rinvia anche per l'essenziale bibliografia. Valorizzano particolarmente i nessi qui indagati W. GURIAN, *Totalitarianism as Political Religion*, in C.J. FRIEDRICH (a cura di), *Totalitarianism*, Harvard University Press, Cambridge, 1954, 119 ss.: ad avviso dell'Autore le esperienze del Novecento differiscono «dal dispotismo e dall'autocrazia vecchio stile per l'uso delle pressioni economiche e tecnologiche e per le manifestazioni della cosiddetta opinione pubblica. Le tirannie totalitarie del nostro tempo non si appellano al diritto divino, ma pretendono di rappresentare l'autentica volontà delle masse e del popolo» (trad. nostra); Z.K. BRZEZINSKI, *Ideology and Power in Soviet Politics*, Praeger, New York, 1962; R. ARON, *Démocratie and totalitarisme*, Gallimard, Parigi, 1965; H. MARCUSE, *L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata*, Einaudi, Torino, 1968; G.L. MOSSE, *La nazionalizzazione delle masse*, Il Mulino, Bologna, 2009.

¹⁸ Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America* (1835), in *Scritti politici*, II, Utet, Torino, 1968, 112.

¹⁹ Sull'innesto dei congegni di democrazia diretta all'interno del circuito della democrazia rappresentativa, e sui "nodi" della democrazia elettronica, la bibliografia è ovviamente vastissima. Per un primo inquadramento, sia in ambito giuridico che politologico, cfr. almeno A. D'ATENA, *Lezioni di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2001, 30 ss.; M. LUCIANI, *Il referendum abrogativo*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca. *La formazione delle leggi*, Tomo I, 2, Zanichelli, Bologna, 1 ss.; D. FISICHELLA, *Lineamenti*, cit., 186 ss.; più di recente, i contributi raccolti in AA.VV., *Democrazia diretta vs Democrazia rappresentativa. Profili problematici nel costituzionalismo contemporaneo*, *Atti del convegno tenutosi a Milano il 13-14 marzo 2017*, in *Federalismi.it*, n. speciale 1/2017.

agitata come un maglio contro le istituzioni rappresentative, per ridurre al silenzio le minoranze o compattare le maggioranze, attraverso scontri fra legittimazione pericolosi, e a rischio di cortocircuito²⁰. E ancora, il ricorso costante alla democrazia diretta cela in sé il rischio della deriva della c.d. “sondocrazia”. Calibrando la decisione politica sul volatile termometro dei sondaggi o sulle reazioni a caldo dell’opinione pubblica si lega in modo fatale il *decision making* al contingente e all’estemporaneo: questo impedisce la progettazione e implementazione di politiche organiche, di sistema, di ampio raggio, imponendo decisioni a singhiozzo e politiche di piccolo cabottaggio²¹.

In terzo luogo, l’ “infinito paniere” di beni comunicativi e informativi di ogni provenienza che internet offre all’individuo crea due grandi difficoltà. La prima è quella di individuare come tali la *fake news*, che, con il minimo sforzo, possono influenzare l’opinione pubblica in modo anche significativo. Il secondo rischio è quello di creare una sorta di “anestesia” dell’individuo rispetto al bombardamento informativo: più aumenta l’offerta di contenuti, più diminuisce la rilevanza, per il singolo, della qualità dei contenuti, che non riescono più a superare “il muro del suono”, o meglio del frastuono. L’illusione d’informazione, che è più quantitativa e meno qualitativa, con una sorta di eterogenesi dei fini può far abbassare la soglia di attenzione sui fenomeni più rilevanti, o sulle loro reali implicazioni²².

4. Conclusioni

Per tracciare alcune linee conclusive, la tecnologia, consegnandoci internet, ci ha consegnato uno strumento dalle potenzialità quasi illimitate. La capacità di sfruttare tali potenzialità nel senso di generare esternalità positive e valore dipende sia dall’intervento regolatorio delle istituzioni, ma anche e soprattutto – ad avviso di chi scrive – da uno sforzo di formazione e consapevolezza a livello degli individui. Tema, questo dell’uso consapevole, sul quale non per caso si concentrano molte carte dei diritti in materia²³.

²⁰ Sui temi posti dai diversi “volti” della democrazia, e sulle problematiche interrelazioni fra le sue diverse declinazioni, cfr. J.S. FISHKIN, *Democracy and Deliberation*, Yale University Press, New Haven, 1991, *passim*; G. PASQUINO, *Plebiscitarismo*, in *Enc. Sc. Soc.*, VI, Treccani, Roma, 1996, 589 ss.; R. DE MUCCI, *Micropolitica*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2009, 261 ss.; D. FISICHELLA, *Lineamenti*, cit., 370 ss.; P. RIDOLA, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Giappichelli, Torino, 2011, 19 ss. e 38 ss.

²¹ Cfr. R. DE MUCCI, *Micropolitica*, cit., 266.

²² «Bombardata da un’infinità di informazioni (suscettibili di ridurre ulteriormente la memoria storica, già così tenue nella società di massa), la gente soffre e assai probabilmente ancor più soffrirà di “malnutrizione informativa”, nonostante l’apparente neutralità dei “fatti-notizia”. In questo contesto “spettacolare” e artificiale, le opportunità del giudizio di realtà, naturalmente legato per l’uomo comune alla propria esperienza personale (memoria compresa), no sono destinate a crescere»: cfr. D. FISICHELLA, *Lineamenti*, cit., 189.

²³ A cominciare dalla già citata Dichiarazione dei diritti in Internet, che a ciò dedica in particolare l’art. 2 sul diritto d’accesso, l’art. 3 sul diritto alla conoscenza e all’educazione in rete, l’art. 6 sul diritto all’autodeterminazione informativa.

Se così è, di fronte a una problematica nuova, ad uno dei temi capitali del nostro secolo, l'approccio migliore sembra ancora quello che ci viene dal passato: quello, cioè, che intrecciando il libero arbitrio, la responsabilità individuale e la consapevolezza dell'io e del mondo attorno a noi, si condensa nella massima aristotelica «la virtù dipende da noi, e così pure il vizio»²⁴. Con tutto quello che ciò implica, in termini di onori e oneri.

Se è vero – come ricorda Popper – che le istituzioni, come le fortezze, resistono solo se è buona la guarnigione, è allora innanzitutto agli individui che le compongono che bisogna guardare²⁵. Tanto basta per far apparire nient'affatto un fuor d'opera approcci formativi agli strumenti telematici e alla cittadinanza digitale proiettati verso un'etica costituzionale della responsabilità, o, da altro angolo visuale, verso una razionalità rispetto al valore costituzionalmente orientata²⁶.

²⁴ La citazione è tratta da *Etica Nicomachea*, Libro III, capitolo 5, 1113b5 e ss.

²⁵ K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, II, Armando, Roma, 1996, 162.

²⁶ Prendendo a prestito lessico e categorie note e ampiamente elaborate nella riflessione filosofica: cfr. almeno l'*Etica Nicomachea* di ARISTOTELE, Libro III, capitolo 5, già citato; M. WEBER, *L'etica della responsabilità* (a cura di P. Volonté), La Nuova Italia, Firenze, 2000; H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), Einaudi, Torino, 2009.